

Penale Sent. Sez. 3 Num. 51034 Anno 2018

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 20/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TUZI ANTONINO nato il 19/07/1954 a BALSORANO
nel procedimento a carico di quest'ultimo

avverso la sentenza del 27/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI: "Rigetto del ricorso".

Udito il difensore, Avv. Raffaele Monfello: "Accoglimento del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Frosinone, in sede di riesame, con ordinanza del 27 gennaio 2017, ha rigettato l'istanza di riesame di Antonino Tuzi, avverso il decreto di sequestro preventivo di un manufatto (antenna) e di un terreno, meglio descritti nel permesso di costruire 23/2013, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino e depositato il 17 novembre 2017, relativamente ai reati di falso ideologico e violazione della normativa urbanistica e paesaggistica.

2. Ricorre per cassazione Antonino Tuzi, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen., erronea verifica dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale, poiché l'opera, al momento del sequestro, era completata e, peraltro, non incideva sul carico urbanistico.

La motivazione del Tribunale del riesame ritiene di non aderire alla prospettazione del ricorrente, e richiama giurisprudenza di questa Corte, non aderente, poiché relativa a manufatti soggetti alla frequenza dell'uomo; viceversa, il traliccio in oggetto non è destinato alla frequenza dell'uomo, bensì è strumentale al trasferimento di segnali radioelettrici provenienti da altro sito. Peraltro, per sua natura, soprattutto perché è esso stesso opera di urbanizzazione, il traliccio non comporta carico urbanistico. Conseguentemente la sua permanenza, nonché utilizzazione, non potrà mai comportare alcun pericolo "ulteriore" per il contesto territoriale, e da qui l'assoluta illogicità della motivazione offerta dal Tribunale.

2. 2. Violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen., erronea verifica dei presupposti, assenza di pericolo ambientale dall'utilizzo dell'opera.

L'opera in oggetto è stata autorizzata dal Comune, e assoggettata al vaglio dell'organo regionale tutore, in quanto compresa in area con vincolo ambientale a seguito di perimetrazione, operata dal medesimo ente. L'autorizzazione è stata preceduta da una perizia di parte, che ha attestato come l'area interessata dall'opera non fosse affatto boschiva e che la perimetrazione della stessa era erronea. Il funzionario comunale competente, rilasciando il parere di sua competenza ha confermato la circostanza.

La Regione, a sua volta, ha rilasciato l'autorizzazione, osservando che nella zona non sussiste alcun vincolo paesaggistico per errata perimetrazione del bosco. Anche sul punto la motivazione del Tribunale del riesame, richiama precedenti giurisprudenziali non pertinenti, riguardanti manufatti che comportano la presenza umana.

Nel caso in giudizio invece, non trattandosi di cubatura, bensì di struttura di servizio, il futuro utilizzo non compromette ulteriormente l'ambiente, rendendo di fatto inutile il sequestro preventivo, poiché non vi è nulla da cautelare.

2. 3. Violazione di legge, art. 142 Codice dei beni culturali e ambientali, e della legge Regione Lazio n. 24 del 1998.

Nel caso in giudizio, contrariamente a quanto ritenuto in motivazione dal Tribunale, vi è uno strumento, il PTPR, che individua esattamente l'area assoggettata a vincolo. A tale proposito, poi, la Regione ha riconosciuto espressamente che la perimetrazione contenuta nello strumento specifico (PTPR) era errata e l'ha corretta. Pertanto il rispetto dell'area vincolata non può essere affidato al criterio generale enunciato in motivazione dal Tribunale, ma è rigorosamente contenuto nello strumento di perimetrazione. Il traliccio, essendo stato realizzato in un'area non contenuta nel detto perimetro, non può quindi compromettere interessi ambientali.

Conseguentemente il Tribunale del riesame ha fatto cattiva applicazione dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali ed ambientali, e della legge regionale del Lazio, n. 24 del 1998. La legge regionale, infatti,

²


prevede all'articolo 10, comma 5, la possibilità di correggere il perimetro vincolato, in caso di errore. Come avvenuto nella fattispecie.

2. 4. Violazione di legge, art. 87 e ss, del Codice delle Comunicazioni elettroniche e dell'art. 149 del Codice dei beni culturali ed ambientali.

Per il Tribunale del riesame l'opera sequestrata necessitava di permesso di costruire e di autorizzazione ambientale. Ma così non è.

Ai sensi dell'articolo 149, Codice dei beni culturali ed ambientali, sono esenti dal regime autorizzatorio gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. L'art. 87 ter del Codice delle comunicazioni, prevede a sua volta che, nel caso di modifica delle caratteristiche degli impianti, già provvisti di titolo abilitativo che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione. E', quindi, evidentissimo il regime preferenziale che il legislatore ha concesso alle infrastrutture tecnologiche; inoltre non è affatto contestato che il ricorrente abbia superato i limiti di cui all'articolo 6, comma 4, d. l. 133/2004 (che ha aggiunto l'art. 87 ter del Codice delle Comunicazioni). Nessun taglio di piante ad opera diretta del ricorrente, del resto, è dimostrato. Il manufatto sequestrato è stato solo ristrutturato.

2. 5. Violazione di legge, art. 192, cod. proc. pen., regole ermeneutiche della prova, relativamente alla documentazione fotografica estratta da Google Earth utilizzata, senza nessuna certezza giuridica.

Il Tribunale del riesame assume a rilevanza probatoria, sul *fumus commissi delicti*, alcune s.i.t., della cui valenza avrebbe dovuto dubitare, in quanto generiche, ma soprattutto affida il suo convincimento ad alcune foto aeree, tratte dal motore di ricerca Google, nelle quali pretende di trovare la conferma delle dichiarazioni assunte dalla P.G.; inoltre si affida ad un esposto dei cittadini, in relazione al possibile inquinamento elettromagnetico.

Un discorso particolare meritano le foto aeree tratte dal Web, Google Earth. I precedenti giurisprudenziali riguardano i casi in cui non c'è stata contestazione da ambo le parti, circa l'uso o l'attendibilità delle foto, ma la difesa, nel presente giudizio, invece, aveva eccepito l'assenza di certezza delle foto di Google Earth, pur muovendosi nel perimetro cautelare (*fumus*).

Google Earth non avendo lo scopo di documentare alcunché (una prima versione, di base, non è aggiornata in tempo reale, ed altra versione, più evoluta, è per soli scopi commerciali) al fine del raggiungimento della prova penale risulta senza alcuna affidabilità. Inoltre i rilievi fotografici, pur assunti dal Tribunale del riesame come prova dei fatti, non rappresentano la presenza di bosco attorno al traliccio, ma semmai solo di sterpi e rovi, che legittimamente sono stati puliti. La difesa, infatti, ha prodotto una foto molto più risalente che ha dimostrato l'assenza di bosco intorno al traliccio.

Le foto in atti dimostrano, comunque, incontrovertibilmente che il traliccio esisteva ed è stato solo ristrutturato.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, relativamente al *fumus* dei commessi reati, risulta infondato, perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici; è peraltro articolato in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione.

Nel caso in giudizio i motivi di ricorso sul *fumus* del reato risultano proposti per vizio di motivazione del provvedimento impugnato,

art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge e nemmeno l'apparenza della motivazione. Conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione e rileva come il traliccio, contrariamente a quanto dichiarato, è stato costruito non in epoca anteriore al 1967, ma alla fine degli anni 70, come emerge dalle s.i.t. di Reale Carmine, confinante con il terreno in oggetto, e dalle s.i.t. di Monti Giuseppe, fondatore e liquidatore dell'emittente privata CTR tele Fiuggi, e dalle fatture prodotte dallo stesso. Relativamente alla presenza del bosco la decisione impugnata adeguatamente rileva, in fatto, che le dichiarazioni dei sommari informatori hanno trovato riscontro «nelle fotografie satellitari estratti dagli operanti da Google Maps del 2011 [...] in cui può apprezzarsi che almeno nell'anno 2011 era in corso un'opera di disboscamento dell'area adiacente al traliccio in questione, ma che tutt'intorno a tale porzione, in cui erano perfettamente visibili cumuli di legna prodotti da operazioni di abbattimento in corso, vi era ancora una densa vegetazione arborea residua ».

Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).

Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguatamente riferirsi alle risultanze degli accertamenti di P.G., e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche e non collegate a specifiche circostanze. Sono valutazioni ipotetiche, non valutabili in sede di giudizio di legittimità ed inoltre riguardanti la motivazione del provvedimento senza censure afferenti alle violazioni di legge.

Relativamente alle valutazioni delle foto, estratte da Google Maps (su cui vedi Cass. Sez. 1, n. 36315 del 20 maggio 2016, dep. il 1 settembre 2016, Rv268262, per le acquisizioni unilaterali) deve rilevarsi che la questione è relativa ad accertamenti di fatto (attendibilità e contenuti delle foto) non sindacabili in sede di legittimità.

5. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato non ha fatto una corretta applicazione dei principi enunciati in materia, dalla Suprema Corte di Cassazione, e non ha valutato correttamente la sussistenza del *periculum in mora*, relativamente all'opera che risultava già ultimata al momento del sequestro.


In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del "periculum in mora " non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto

indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela. (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017 - dep. 18/01/2018, P.M. in proc. Dessi e altri, Rv. 27207101; vedi anche Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018 - dep. 05/04/2018, Romano, Rv. 27247701).

L'ordinanza impugnata ha, invece, espressamente applicato un orientamento giurisprudenziale, ormai superato, che prevedeva il *periculum in mora*, per i reati edilizi, commessi in zona vincolata, dalla sola esistenza di una struttura abusiva (anche se fosse ultimata) - vedi, Sez. 3, n. 5954 del 15/01/2015 - dep. 10/02/2015, Chiacchiaro, Rv. 26437001: «In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva (nella specie realizzata nel sottosuolo) integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, perchè il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata, a prescindere dall'effettivo danno arrecato al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico» -.

Invece, il *periculum in mora* non può essere desunto dalla sola esistenza della struttura ultimata, ma bisogna accertare, caso per caso, che l'effettiva disponibilità del bene possa deteriorare ulteriormente il bene protetto dal vincolo paesaggistico; analisi questa del tutto assente nel provvedimento impugnato.

Il provvedimento deve quindi annullarsi, sul punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Frosinone.



P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Frosinone.

Così deciso il 20/04/2018

